

tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Non è stato dedotto né documentato dalla Regione che il passaggio delle competenze in materia alla Provincia di Salerno si sia in concreto verificato. Invero l'intervento sostitutivo del Governo ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, c. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), mentre l'art. 7 del d. lgs. appena citato dispone che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, sicché coerenza di sistema impone di ritenere che, sino a quando la Regione non abbia trasferito alle singole Province le suddette risorse, il trasferimento delle competenze non si è verificato. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall'Ufficio del Genio Civile della Regione. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione.

E' solo genericamente contestata dalla Regione la legittimazione attiva del ricorrente, confermata dalle visure catastali allegate alla ctu, dalle deposizioni dei testi e dalla ctp. Pertanto deve ritenersi che vi è prova sufficiente della legittimazione attiva, tenuto conto del fatto che nelle cause di risarcimento dei danni non è richiesta la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato (Cass. 6.6. 2000 n. 7583; id. 26.3.97 n. 2701; id. 14.5.93 n. 5485), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti

ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato (Cass. 21.5.2004 n. 9711).

L'evento, il cui accadimento non è contestato, è provato dalle fotografie dei luoghi scattate subito dopo il fatto, allegate alla consulenza di parte e alla ctu, e dalle deposizioni dei testi (Buonaiuto, ct di parte, Peluso, proprietario di un fondo vicino) che hanno confermato che il torrente Rio Palazzo, affluente del Sarno esondò alla fine del mese di settembre del 2006, e che le acque invasero gli immobili del Crescenzo. Dalla documentazione prodotta, si rileva che il 15/06/06 si svolse una Conferenza di Servizi, su sollecitazione del Comune di Sarno, cui parteciparono, oltre al Sindaco e ad alcuni assessori comunali, rappresentanti e tecnici della Regione, del Consorzio, della Provincia e dell'Autorità del Bacino, che, preso atto delle relazioni tecniche del Comune sulle critiche situazioni di manutenzione del Sarno e dei suoi affluenti, decisero di effettuare il 20/06/06 un sopralluogo in barca lungo il fiume. In occasione di tale sopralluogo, si rilevò la presenza nell'alveo di vegetazione spontanea e il deposito di materiale sedimentato con vegetazione acquatica che provocavano il restringimento della sezione idraulica. Al fine di migliorare il deflusso delle acque, i tecnici convennero l'urgente necessità di effettuare nel periodo estivo un intervento di manutenzione ordinaria "teso all'eliminazione dei canneti invadenti l'alveo e dei principali accumuli di materiale depositato", intervento che si affermò essere di competenza del Genio Civile di Salerno, che avrebbe demandato al Consorzio il progetto e l'esecuzione delle opere (v. verbale in atti). L'intervento di manutenzione non fu eseguito e nei mesi successivi si ripeterono gli episodi di esondazione del Sarno e dei suoi affluenti, prontamente quanto inutilmente segnalati dai tecnici comunali al Consorzio e alla Regione (v. la relazione tecnica del 23/10/06, e le missive del 16 agosto e del 7 luglio). Il ctu, ispezionati i luoghi, ha rilevato che il fiume Sarno e i suoi affluenti hanno una sezione idraulica ridotta a causa della vegetazione, dei sedimenti e del

✓
materiale di varia natura che ne hanno alzato il livello rispetto alla sua naturale giacitura, e non sono contenuti dagli argini, in pessimo stato di manutenzione. Come questo ufficio ha avuto modo di constatare in analoghe controversie, è evidente che le ripetute esondazioni del Sarno e dei suoi affluenti, tra cui il Rio Palazzo, sono ascrivibili alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei. Nel caso in esame, non è stato provato che l'evento fu causato da precipitazioni di carattere eccezionale, come dedotto in comparsa dalla Regione, e tale circostanza può essere esclusa alla luce dei dati raccolti dal ctu.

Va pertanto affermata la responsabilità della Regione convenuta, che di conseguenza deve essere condannata al risarcimento dei danni che il ricorrente ha dimostrato di avere effettivamente subito.

Passando alla liquidazione dei danni, va rilevato che, a seguito dell'allagamento del fondo, si verificò la perdita di 40 contenitori in plastica, pieni di olive bianche in salamoia, il danneggiamento di unità refrigeranti e delle pareti della cella frigorifera, e della muratura dell'abitazione del Crescenzo (v. CTU). Il consulente ha stimato, al dicembre 2008, il danno, anche alla luce dell'allegato computo metrico, in complessive € 36.410,00, di cui € 15.000,00 per la perdita dei fusti, € 8.320,00 per la sostituzione delle unità refrigeranti della cella frigorifera, € 4.730,00 per la riparazione delle pareti della cella frigorifera e € 13.090,00 per le riparazioni al fabbricato.

Il Collegio ritiene di dovere accogliere le ben motivate e precise conclusioni del ctu, e tenuto conto della svalutazione intercorsa fino ad oggi (coeff ISTAT 1,0134), ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, in favore di Crescenzo Francesco la somma di € 36.898,00, oltre interessi che, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. S.U. 1712/1995 e giur costante), si stabiliscono, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura media del 3% dalla data del fatto a quella di pubblicazione della

sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti, secondo i principi generali, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese di lite relative al rapporto processuale Crescenzo/Regione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Considerato il complesso intrico di competenze esistente in materia, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra il Crescenzo e il Consorzio.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Crescenzo Francesco avverso la Regione Campania + 1, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Crescenzo Francesco della somma di € 36.898,00, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 3.600,00, di cui € 500,00 per spese oltre quelle corrisposte al c.t.u.s. € 1.200,00 per diritti, € 1.900,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Rigetta la domanda proposta avverso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno. Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 21/06/010.

IL GIUDICE EST

Enrico Colonna

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(*Enrico Colonna*)

Enrico Colonna

IL PRESIDENTE

Enrico Colonna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 25 SET 2010

Enrico Colonna